

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS DI SERRAVALLE CAPOLUOGO.

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è la concessione dell'impianto sportivo denominato "CAMPI DA TENNIS SERRAVALLE CAPOLUOGO".

Art .2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

Complesso sportivo ubicato in Via della Pace 1, 51034 Serravalle P.se, composto da:

- due campi da tennis, uno in sintetico e l'altro in terra rossa;
- un fabbricato centrale della superficie di mq. 67,80;
- aree pertinenziali (resede) a verde.

Lo stato di conservazione dell'impianto è puntualmente descritto nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata al presente Capitolato (Allegato1).

L'impianto sportivo oggetto di bando è censito all'Agenzia del Territorio di Pistoia, Catasto Fabbricati Serravalle Pistoiese, nel Foglio di mappa 10, particella 428 .

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Con la firma della concessione dell'impianto il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. All'atto di consegna dell'Impianto, contestualmente, si provvederà apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concessionario.

Allo stesso verbale sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche e mediche di cui resta responsabile il Concessionario e che utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

3. Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche.

4. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale previsto al successivo articolo 25. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

5. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di

gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 5 (anni), a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, eventualmente rinnovabili secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi (d'ora in poi "Regolamento").

Art. 5 - RAPPORTI

1. In relazione agli impegni assunti con l'atto di concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Servizio Sport, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del Regolamento. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

2. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione e, in particolare, si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal Regolamento e quelle eventualmente proposte in sede di gara;
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- d. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Serravalle P.se;
- e. dell'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale che saranno introitate dal Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- f. dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;
- g. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h. di dare comunicazione al Servizio Sport, in applicazione D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett.f., corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo) e di assolvere a tutti gli obblighi connessi;
- i. del puntuale aggiornamento del Registro delle manutenzioni periodiche;

- j. di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano della Sicurezza”, dal Regolamento comunale e dalla Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili all’utenza;
- k. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- l. della tenuta e della perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- m. di farsi carico delle spese per la volturazione di tutte le utenze e dei consumi inerenti l’impianto, a partire dalla data di consegna dello stesso;
- n. di farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto, come da normativa vigente;
- o. di provvedere alla verifica periodica annuale degli impianti elettrici, così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- p. di provvedere alla verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. o Organismo abilitato con pagamento dei relativi oneri;
- q. di consentire l’accesso all’impianto al personale del Comune addetto al controllo;
- r. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- s. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- t. di provvedere, entro la data di consegna dell’impianto, alla nomina del terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche, dandone comunicazione all’A.C.;
- u. di provvedere alla puntuale manutenzione del defibrillatore di proprietà comunale concesso in uso al Concessionario, nonché alla formazione di legge di personale addetto all’uso, garantendo altresì la presenza di un operatore durante l’attività dell’impianto;
- v. della tenuta del registro dei soci aggiornato.

3. Il Concessionario potrà eseguire migliorie secondo l’articolo 15 del Regolamento, previa presentazione all’Amministrazione Comunale, ai fini dell’approvazione, di un progetto esecutivo, corredato di computo metrico estimativo e quadro economico di spesa:

4. Il Concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati nell’impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

5. L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di 10 giorni.

6. L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.
7. Le opere e/o gli interventi eseguiti dal concessionario resteranno di proprietà del Comune.
8. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto ai suddetti obblighi, ne fa formale contestazione al Concessionario, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni previste dall'articolo 16 della Convenzione.

Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Il Concessionario si assume la manutenzione come definita dal Regolamento.
2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, il Concessionario dovrà attenersi a quanto previsto nel Regolamento ed aggiornare costantemente il Registro delle Manutenzioni.
3. A tal fine il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Registro delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il 31 agosto di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.
4. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
5. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art. 8 - INTERVENTI DI INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO

1. Si rimanda a quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento.

Art. 9 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

Art.10- INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

Art .11 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento, la Società concessionaria cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione nel rispetto dell'articolo 19 del Regolamento, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali.
2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.
3. Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del programma di gestione presentato. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport.

Art. 12 - SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. n. 21/2015 e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può esercitare le attività previste all'articolo 21 del Regolamento.
2. Nel caso di sub-concessione si rimanda alle previsioni dell'articolo 23 del Regolamento.

Art. 13 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

1. E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 20 Regolamento .

Art. 14 - RENDICONTO

1. Il Concessionario è tenuto a presentare all'Ufficio Sport, unitamente alla fattura, entro il 31 Agosto di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, che deve comprendere gli introiti da sponsorizzazioni, pubblicità, attività commerciali, quote mensili attività giovanile, affitto dell'impianto e quant'altro costituisca entrata od uscita del periodo di gestione: 1° Luglio (anno precedente) – 30 Giugno (anno successivo), nonché il Modello Unico Enti Non Commerciali, unitamente a copia dei giustificativi di spesa sostenuti.

Gli utili eventuali dovranno essere destinati ad attività promozionale, con particolare riferimento al settore giovanile, ad investimenti sugli impianti stessi, da concordare con il Comune, ad incremento del patrimonio della Società.

Art. 15 - STATISTICHE

1. Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art. 16 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 18 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. E' a carico del Concessionario:
 - a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a 3.000.000,00 € unico per sinistro;
 - Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni

verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a 3.000.000,00 € unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
2. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti, prima dell'inizio del servizio. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
 3. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
 4. Il gestore provvederà, altresì, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto.

Art. 19 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

1. Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:
 - a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
 - b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
 - c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
2. I dipendenti incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
3. Il Concessionario e gli assegnatari d'uso hanno comunque la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.
4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi

indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art .20 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune, compatibilmente con le risorse a disposizione, nei termini e con le norme previste dal Regolamento, i seguenti oneri:
 - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate;
 - assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario;il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune; rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.
2. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma 1, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente, a propria cura e spese.

Art. 22 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per un numero di giornate variabile da 10 a 30 come previsto dall'articolo 23 del Regolamento. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto.
2. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di 10 giorni.
3. Nell'utilizzo gratuito sono ricompresi anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.
4. Sono a carico dell'assegnatario d'uso eventuali spese per attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli omologati quando necessari.
5. Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nell'utilizzo gratuito. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione, le pulizie sono a carico dell'assegnatario d'uso stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art .23 – TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti approvate dal Comune di Serravalle Pistoiese.

Art .24 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario utilizza l'impianto per le proprie attività negli orari autorizzati dal Servizio Sport del Comune.
2. Relativamente al canone concessorio in entrata e al corrispettivo per la gestione in uscita, si richiamano gli articoli 4 e 5 della Convenzione.
3. Il Concessionario riscuote le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto.
4. Il Comune autorizzerà gratuitamente, su formale istanza, l'uso di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista in progetto. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento al Servizio Sport.

Art. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione, il Concessionario è tenuto a costituire la cauzione definitiva di € _____ = mediante garanzia fideiussoria
2. La garanzia può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell'Amministrazione comunale.

Art. 26 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 27 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta.
3. Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti temporanei, non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'allegato al Regolamento individua l'elenco degli interventi manutentivi a carico del gestore. Nel caso di inosservanza, si applicheranno le penalità previste all'art. 16 della Convenzione.
2. L'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere, dichiara risolta la concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento.

Art. 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione nei casi previsti dall'articolo 18 del Regolamento.
2. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art. 30 - REVOCA

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Art. 31 – RECESSO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Comune, Concessionario, Assegnatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

Art. 32 - ONERI E SPESE

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 33 – RINVII

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Serravalle Pistoiese.

Art. 34 -CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice competente presso il Foro di Pistoia.

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1 : PLANIMETRIE
- ALLEGATO 2 : STATO DI CONSISTENZA IMMOBILE